

COLLEGIO PROBIVIRI

ANASIN

30 GIUGNO 1988

PRESIDENTE:

GILIBERTI

PARTI:

PRASSI S.R.L.

SCT ITALIA S.R.L.

Associazione tra imprese di informatica • Negligenza nell'accertare in capo al proprio dante causa la titolarità dei diritti su un programma per elaboratore acquistato • Comportamento scorretto dell'associata.

Va considerato scorretto il comportamento del concorrente che non usi una particolare diligenza nell'accertare che il proprio dante causa abbia la piena titolarità dei diritti di sfruttamento del programma che si intende utilizzare o commercializzare.

Con ricorso in data 7 marzo 1988 formulato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dell'Associazione, la Prasso s.r.l., impugnava la delibera di estromissione adottata dal Consiglio Direttivo dell'ANASIN in data 11 febbraio 1988 in esito a procedimento disciplinare avviato contro la stessa Prassi s.r.l. per iniziativa della SCT s.r.l.

NEL FATTO. — Le società SCT di Milano ed Elcon Data di Torino, nel dicembre del 1981, perfezionavano un accordo avente ad oggetto la realizzazione di programmi paghe e stipendi, con da

* Si pubblica una decisione relativa alla sospensione di una *software house* dall'Associazione Nazionale Aziende Servizi Informatica e Telematica. Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione ha giudicato scorretto rispetto al codice di comportamento degli associati il mancato uso della diligenza professionale nell'accertare la piena titolarità in capo al proprio dante causa, dei diritti di sfruttamento di un programma per elaboratore al momento dell'acquisto della concessione di commercializzazione del programma stesso.

un lato, per la SCT, l'impegno di provvedere all'analisi e dall'altro, per la Elcon Data, quello di realizzare la programmazione. Le due aziende sarebbero poi rimaste titolari del diritto esclusivo sul *software* per zone distinte e partitamente, Piemonte e Liguria per Elcon Data ed il resto del territorio italiano per SCT. Nei mesi successivi al perfezionarsi del detto accordo il programma risultò in grave ritardo rispetto ai tempi previsti per la produzione e la SCT decise di intervenire con proprie risorse per completare il lavoro anche nella parte di competenza tecnica e contrattuale di Elcon Data ed addebitandole poi tale inadempienza, risolveva il rapporto nel novembre 1982 avendo però consegnato alla stessa Elcon Data il programma completo, nel precedente mese di ottobre. Elcon Data restituiva poi programmi e documentazione alla SCT che espressamente li aveva richiesti.

Successivamente nel 1983 la Elcon Data, cedeva alla Società Itamati di Parma il programma in questione con il vincolo della commercializzazione nella sola Emilia e la Itamati ne iniziava la commercializzazione dopo qualche mese, in concorrenza con la SCT della quale era anche agente come lo era della Prassi s.r.l.

Prassi e SCT nel medesimo periodo, stringevano un informale accordo di collaborazione per la reciproca segnalazione di Clienti che avessero necessità di integrazione per assistenza nei campi di competenza tecnica dell'una o dell'altra azienda.

Nell'aprile del 1984, la Prassi s.r.l. acquistava dalla società Itamati di Parma la concessione per commercializzare il programma di cui si è detto e tale circostanza diveniva nota alla SCT per un casuale contatto con un potenziale cliente che aveva già acquistato il programma della Prassi; il « programma » veniva sottoposto a sequestro con provvedimento richiesto dalla SCT ed eseguito presso alcune Software house, compresa la Prassi. Il legale rappresentante della SCT Rag. Cima, diffondeva poi copia del provvedimento di sequestro a clienti e distributori della Prassi, dicendosi anche convinta della nuova *release* dello stesso programma. Nello *stand* che la SCT aveva presso lo Smau un venditore della stessa SCT esprimeva apprezza-

menti negativi sulla ditta concorrente Prassi.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE. — Costituito il Collegio, veniva disposta l'audizione dell'Amministratore della Prassi, Sig. Giorgio Morpurgo, nel corso della seduta del 19 marzo 1988 ed in detta occasione il signor Morpurgo aveva modo di esporre dettagliatamente i fatti e rispondere alle domande rivoltegli.

Nella successiva seduta del 30 giugno 1988, veniva disposta l'audizione del sig. Cima, legale rappresentante della SCT nonché la comparizione delle parti per una audizione congiunta e per la lettura di quanto verbalizzato per conferma della conformità a quanto dichiarato e per replica alle prospettazioni provenienti dalla parte avversa. Le parti rinunciavano ad ulteriori argomentazioni scritte.

Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dall'esame della documentazione sono emersi alcuni aspetti di sicuro rilievo ai fini della decisione adottata e dei quali partitamente si dirà appresso.

È risultato in primo luogo che la s.r.l. Prassi era a conoscenza dell'origine del pacchetto e che ne ha iniziato la commercializzazione, presumendo che, dato il tempo trascorso, e l'assenza di contestazioni di SCT verso Elcon Data e Itamati, non ci fosse possibilità che sorgessero contestazioni.

Osserva su questo punto il Collegio che a carico della Prassi sussisteva un onere di approfondimento particolare proprio alla luce della dubbia titolarità dei diritti di sfruttamento ed un'indagine più chiara e diretta in punto doveva pertanto essere esperita dalla Prassi prima di cominciare la distribuzione del « pacchetto ».

Nella fattispecie in esame i detti accertamenti avrebbero peraltro dovuto essere improntati a particolare diligenza per una ulteriore circostanza che attiene alla ben conosciuta Itamati (Prassi e Itamati collaboravano da tempo). Quest'ultima infatti svolgeva solo attività commerciale di intermediazione di prodotti necessariamente provenienti da terzi.

Si rileva inoltre che il dovere di particolare diligenza negli accertamenti del caso, sussiste comunque, al di là di pre-

supposizioni anche se congiunte a valutazioni tecniche sul grado di somiglianza di due programmi. Ritiene infatti il Collegio che il « comportamento » con la concorrenza debba essere improntato alla massima correttezza e che dove sussistano anche solo limitati elementi di dubbio sulla provenienza e sulla titolarità di un programma, sia dovuta una diligenza particolare nell'accertare per via diretta ogni e qualsiasi impedimento all'utilizzazione o alla commercializzazione di un programma e che tale obbligo è più intenso qualora dovessero sussistere elementi di fatto che indichino una situazione anomala; ancor più dovrà prestare attenzione l'Azienda Associata ANASIN, in relazione a quanto disposto all'art. 3/1 del codice di comportamento al quale ogni Associato deve ritenersi vincolato.

Dall'attività istruttoria svolta dal Collegio non sono peraltro emerse prove certe della piena conoscenza o del dolo da parte della Prassi s.r.l. circa i diritti della SCT sul programma ma è risultato evidente che essa ha omesso di svolgere con diligenza un'indagine tesa ad appurare la piena titolarità del programma da parte di Itamati e del suo dante causa.

La mancanza di esperienza nel settore paghe, che Prassi ha portato alla considerazione del Collegio, non sembra costituire un'esimente.

Per quanto riguarda la delibera del consiglio direttivo si ritiene che questa debba essere parzialmente riformata in ordine alla sanzione comminata.

Il Collegio ritiene anche, che nella reazione al comportamento della Prassi la SCT abbia ecceduto non solo nei termini con cui ha divulgato ma perché ha espresso apprezzamenti su di una successiva *release* dal programma nonché, almeno in un caso, apprezzamenti in grado di influire negativamente sulla valutazione delle aziende concorrenti.

P.Q.M. — Il Collegio dei Probiviri definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della delibera del Consiglio Direttivo Anasin in data 11 febbraio 1988:

— dichiara la sospensione per un anno dalla data di deposito della presente decisione, della s.r.l. Prassi con sede in Milano, via Pontaccio n. 12-14, con

l'obbligo per la stessa di corrispondere i contributi associativi anche nel periodo di sospensione;

— censura il comportamento della SCT s.r.l. con sede in Milano, via Ludovico D'Aragona n. 10.